

**PART-TIME AGEVOLATO E PREPENSIONAMENTO 2016:  
PUBBLICATO IL DECRETO INTERMINISTERIALE**



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha firmato il *Decreto Interministeriale del 13 aprile 2015*, con il quale fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell'età pensionabile, così come previsto dal comma 284, dell'articolo 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).

Il *Decreto* è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 maggio 2016. Affinché la misura diventi effettivamente operativa, tuttavia, bisognerà attendere la circolare esplicativa dell'INPS.

Queste **le caratteristiche dell'agevolazione, prevista in misura sperimentale per il periodo 2016-2018:**

1

**I lavoratori dipendenti del settore privato**, che hanno **in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato** e che maturano **entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia** e che hanno **maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia (20 anni di contributi)**, **possono, d'accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto** di lavoro da tempo pieno a tempo parziale **con riduzione dell'orario di lavoro** in misura compresa **tra il 40 ed il 60%**, **con corresponsione mensile, da parte datoriale, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici** a carico del datore di lavoro **relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa** commisurata alla retribuzione **corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata** in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

**Ai fini dell'accesso al beneficio**, il lavoratore ed il datore di lavoro devono **stipulare, previa certificazione Inps del possesso dei requisiti da parte del lavoratore**, un contratto di riduzione dell'orario di lavoro, denominato **"contratto di lavoro a tempo parziale agevolato"** di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito

anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura di riduzione.

Il beneficio cessa al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.

La somma erogata dall'azienda è onnicomprensiva e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione Inail.

Una volta stipulato il contratto di lavoro a tempo parziale, l'azienda deve trasmettere detto contratto alla Direzione del Lavoro competente per territorio, ciò affinché possa rilasciare l'autorizzazione all'accesso al beneficio (entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'accordo).

L'azienda, una volta acquisito il provvedimento autorizzatorio, ovvero trascorsi inutilmente i 5 giorni lavorativi, trasmette istanza telematica all'Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell'onere del beneficio.

Entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione dell'istanza telematica, l'Inps comunica l'accoglimento o il rigetto.

2

L'accoglimento dell'istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie. **Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso, risulti superato il limite massimo delle risorse assegnate, l'Inps respingerà la domanda.**

Al termine del rapporto, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Inps ed alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

*Fonte: Ministero del Lavoro*

---

L'Associazione rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, nel personale di riferimento:

- **dott. Moreno Polidori**, tel. 0721-402085, e-mail: [polidori@confapipesaro.it](mailto:polidori@confapipesaro.it)

19 maggio 2016